

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
MANAGING CONSULTING S.R.L.

VIA CESAREA 11/6

16121 GENOVA

TEL. 010-590351

FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 30 novembre 2022

Alla Preg.ma Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N°18-2022

**FATTURAZIONE CONTRIBUENTI FORFETTARI
(AGGIORNAMENTO)**

**COMUNICAZIONE ALLA CCIAA DEL TITOLARE EFFETTIVO
DELLE SOCIETA' DI CAPITALI**

**AUTOCERTIFICAZIONE AIUTI DI STATO COVID 19 – RINVIO
DEI TERMINI**

FATTURAZIONE CONTRIBUENTI FORFETTARI (aggiornamento)

Con risposta all'interpello 428 del 12 agosto 2022, (oggetto della nostra circolare di Studio n. 15 del 7 settembre u.s.) l'Agenzia delle entrate ha indicato che la marca da bollo, se addebitata al cliente dal professionista (o imprenditore) in regime forfettario, costituisce elemento di reddito per quest'ultimo. Una delle possibili conseguenze, sotto l'aspetto pratico è la compilazione della fattura. La disposizione riguarda tutte le categorie professionali (o di impresa), ma in questa sede riteniamo opportuno approfondire il caso del professionista psicologo in regime forfettario, in quanto è da tale categoria che abbiamo ricevuto il maggior numero di richieste di chiarimenti sulla normativa e sulla sua concreta applicazione

La premessa, come detto, è che il riaddebito del bollo rappresenta, per l'Agenzia delle Entrate, un "elemento di reddito". All'art. 4 dello statuto dell'Ordine degli Psicologi che tratta del contributo integrativo alla Cassa si legge: "Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che **concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale.**"

Quindi, nel caso specifico, e salvo diversa valutazione della Cassa di Previdenza, non sarebbe più solo l'onorario professionale a costituire la base imponibile per il conteggio del contributo integrativo, ma anche la marca da bollo da 2 € (se dovuta)

Affrontiamo quindi i due casi possibili (riaddebito o non riaddebito della marca da bollo) con esempi numerici.

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
MANAGING CONSULTING S.R.L.

VIA CESAREA 11/6

16121 GENOVA

TEL. 010-590351

FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

- 1) Il professionista NON addebita il bollo al cliente, facendosene quindi carico, e intende ricevere un pagamento "tondo" (es. pari a 100 €); la fattura avrà questa configurazione:

onorari	98,04	
marca da bollo	-	
contributo integrativo	<u>1,96</u>	(in caso di contributo integrativo al 2%)
totale fattura	100,00	

Conclusione: il professionista dovrà comunque acquistare e apporre la marca da bollo sull'originale; quindi "incasserà" un netto di € 98 (= € 100 meno acquisto marca da bollo € 2), verrà tassato sul 78% di € 98,04, in quanto in regime forfettario, e dovrà versare 1,96 e all'Enpap in sede di liquidazione annuale del contributo

- 2) Nel caso il professionista intenda ricevere dal cliente sempre una cifra "tonda" di € 100, ma voglia evidenziare in fattura l'importo della marca da bollo, invece, la configurazione della fattura sarà la seguente:

onorari	96,04
marca da bollo	2,00
contributo integrativo	<u>1,96</u>
totale fattura	100,00

Come si può notare, si arriva alla medesima conclusione indicata nel primo esempio. Quindi nulla cambia per cliente e per il professionista

- 3) Il professionista non addebita il bollo al cliente e richiede un onorario di € 100

onorari	100,00
marca da bollo	-
contributo integrativo	<u>2,00</u>
totale fattura	102,00

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

MANAGING CONSULTING S.R.L.

VIA CESAREA 11/6

16121 GENOVA

TEL. 010-590351

FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

- 4) Il professionista addebita il bollo al cliente, e richiede anche in questo caso un onorario di € 100:

onorari	100,00
marca da bollo	2,00
contributo integrativo (su 100+2)	<u>2,04</u>
totale fattura	104,04

Rispetto al caso precedente:

il cliente sosterrà un maggior costo (€ 104,04 contro € 102);

- il professionista avrà un maggior reddito tassabile (78% su € 102 anziché su € 100)

Quanto sopra ha portata generale. E' peraltro opportuno, alla luce dell'orientamento dell'Agenzia delle Entrate in merito alla inclusione del bollo nelle componenti del reddito, che ciascun professionista verifichi le disposizioni della propria Cassa Previdenziale relative al calcolo del contributo integrativo (se previsto dal Regolamento o dallo Statuto della Cassa).

COMUNICAZIONE ALLA CCIAA DEL TITOLARE EFFETTIVO DELLA SOCIETA' DI CAPITALI

Le Camere di Commercio hanno circolarizzato una comunicazione alle società iscritte, indicando il nuovo obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese del Titolare Effettivo. La norma rientra tra quelle derivanti dalle disposizioni antiriciclaggio.

Il sistema operativo delle camere di Commercio non è ancora pronto a ricevere tale comunicazione, ma quando, a breve lo sarà, l'adempimento dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo.

L'obbligo riguarda:

- o le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le S.r.l. (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le S.p.a. e altre società di capitali;
- o le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
MANAGING CONSULTING S.R.L.

VIA CESAREA 11/6

16121 GENOVA

TEL. 010-590351

FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

o i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

Il titolare effettivo di una impresa, per l'art. 20 dlgs 231/2007 coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente (nel testo di legge: "*del cliente*") ovvero il relativo controllo.

Il testo dell'articolo 20 così identifica il "Titolare Effettivo":

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica

ATTENZIONE: E' FONDAMENTALE CHE CIASCUNA SOCIETA' SI ATTIVI FIN D'ORA AFFINCHÉ IL PROPRIO TITOLARE EFFETTIVO RICHIEDA LA FIRMA DIGITALE, qualora non ne sia già provvisto. Infatti per la comunicazione del Titolare Effettivo in CCIAA non potrà essere affidata la delega a terzi (come invece avviene, ad esempio, per i depositi dei bilanci, le

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
MANAGING CONSULTING S.R.L.

VIA CESAREA 11/6

16121 GENOVA

TEL. 010-590351

FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

cariche sociali ecc.). Per ogni ulteriore approfondimento sull'argomento, il link delle Camere di Commercio è il seguente:

https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home?utm_source=2022-imprese-pec&utm_medium=email&utm_campaign=titolare-effettivo

Per la richiesta di rilascio della firma digitale in CCIAA di Genova è necessario fissare un appuntamento con le seguenti modalità:

:

Modalità di rilascio

Il nuovo Token Digital DNA viene rilasciato a chiunque sia in possesso di un documento d'identità in corso di validità, codice fiscale italiano, indirizzo di posta elettronica, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.45 su appuntamento da richiedere al numero 010 2704.207 oppure inviando una mail all'indirizzo dispositivigitali@ge.camcom.it.

Il richiedente deve presentarsi di persona presso l'Ufficio di registrazione. **Non sono ammesse deleghe.**
Il tempo medio di rilascio è di 20/30 minuti.

Diritti di segreteria e pagamento

Il nuovo **Token Digital DNA** viene rilasciato ai titolari di impresa individuale o a un amministratore di una società con sede legale nella provincia di Genova, professionisti o privati a pagamento.

Il pagamento può essere effettuato:

- tramite POS (bancomat e carte di credito) direttamente allo sportello (70,00 euro)

Maggiori informazioni a questo link:

[Digital DNA — Italiano \(camcom.gov.it\)](#)

AUTOCERTIFICAZIONE AIUTI DI STATO COVID 19 – RINVIO DEI TERMINI

Con provvedimento 439400 pubblicato ieri, è stato disposto il rinvio del termine di invio della Auto-certificazione Aiuti di Stato al 31 gennaio 2023, che altrimenti sarebbe scaduto in data odierna.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento.

Cordialmente

Studio Torazza e Papone & Managing Consulting S.r.l.